



novità in materia di accertamento e riscossione

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI – (ART. 1, C. 39)

È abrogata la norma che affida le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, agli iscritti nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali, nel rispetto del codice dei contratti pubblici.


INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI – (ART. 1, C. 909, LETT. C)

- Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti sono ridotti di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
- Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

DECORRENZA DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ART. 1, C. 931)

- Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis del DL 24.4.2017 n. 50 convertito (c.d. "ISA") si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.
- In base alla formulazione della norma istitutiva, invece, i primi ISA avrebbero dovuto essere applicati già dal periodo d'imposta 2017 (modello REDDITI 2018).
- Il rinvio intende evitare la fase transitoria regolata dai co. 4 e 18 del citato art. 9-bis in cui, nelle more dell'approvazione completa degli ISA, continuerebbero a trovare applicazione gli studi di settore e i parametri contabili limitatamente alle attività per cui non sono stati ancora approvati i nuovi indici, sia ai fini dichiarativi, sia ai fini dell'accertamento.


Aderente a:



CONTRASTO ALLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLII MINERALI - (ART. 1, CC. 937-943)

- Per la benzina o il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'Iva con modello F24, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento, senza possibilità di compensazione.
- Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre tali prodotti.
- La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale è stata versata l'Iva in dogana all'atto dell'importazione.
- La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'Iva non versata.
- Sono effettuate senza pagamento dell'Iva le cessioni dei prodotti citati, che intervengano durante la loro custodia nei depositi.
- Le disposizioni si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale sia utilizzato come deposito Iva, salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità o che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta di versamento, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti.
- Le disposizioni non si applicano ai prodotti di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall'art. 23, c. 3 D.Lgs. 504/1995, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti nonché ai prodotti immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con decreto.
- Con decreto da emanare entro 30 giorni dal 1.01.2018 sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi, dei dati relativi ai versamenti dell'Iva.
- Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1.02.2018.

Aderente a:



PROCEDURE AMICHEVOLI INTERNAZIONALI - (ART. 1, c. 982)

Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle Entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i 4 anni successivi al 1.01.2018.

PAGAMENTI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - (ART. 1, 986-988)

- Vengono apportate alcune modifiche all'istituto del blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, disciplinato dall'art. 48-bis del DPR 602/73 e dal DM 18.1.2008 n. 40.
- Le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165 e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro. Il menzionato limite viene abbassato a 5.000,00 euro.
- L'Agente della Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le opportune verifiche. Il pagamento può essere effettuato se Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica che il soggetto non risulta inadempiente oppure se entro i 5 giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione non ha fornito alcuna risposta.
- Per contro, qualora Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontri la presenza di inadempienze, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l'ammontare del debito e l'intenzione di procedere al pignoramento presso terzi delle somme.
- In tal caso, la Pubblica Amministrazione sospende il pagamento delle somme fino a concorrenza dell'ammontare del debito indicato dall'Agente della Riscossione e per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione. Decorso i 30 giorni senza che l'Agente della Riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore. Detto termine di 30 giorni viene innalzato a 60 giorni.
- Le novità operano dall'1.3.2018.

Aderente a:



SOSPENSIONE DEI MODELLI F24 CON COMPENSAZIONI A RISCHIO (ART. 1, 990)

- L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.
- Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
- Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
 - l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
 - la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
 - i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.
- Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Brescia, 18 gennaio 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it